

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 DEL 14 APRILE 2017

OGGETTO: ART. 37 D. LGS. N. 50/2016. ISTITUZIONE, MEDIANTE ACCORDO CONSORTILE, DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DEL COMPENSORIO NOLANO, MEDIANTE MODELLO DI DELEGA DI FUNZIONI ALL'AGENZIA AREA NOLANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO.

L'anno duemiladiciassette, questo giorno quattordici del mese di aprile, nei locali della ex Chiesa S. Giovanni Battista di questo Comune.

Alla I^a convocazione in seduta straordinaria-urgente, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello:

<i>Serpico Edoardo</i>	<i>(si)</i>		<i>Napolitano Giuseppe</i>	<i>(si)</i>
<i>Ambrosino Raffaele</i>	<i>(no)</i>		<i>Arianna Pasquale</i>	<i>(si)</i>
<i>Napolitano Giovanna</i>	<i>(si)</i>		<i>Mucerino Cristina</i>	<i>(si)</i>
<i>Esposito Corcione Giacomo</i>	<i>(no)</i>			
<i>Paduano Giuseppe</i>	<i>(si)</i>			
<i>Palma Santa</i>	<i>(si)</i>			
<i>Tufano Saverio</i>	<i>(si)</i>			
<i>Buonaiuto Cristina</i>	<i>(si)</i>			

Presiede l'adunanza il Presidente del C.C. dott.ssa Palma Santa.

Assiste il Segretario Generale dott. Giosuè Simonelli.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri da parte del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, se e in quanto dovuto, ai sensi dall'art. 13 della legge 3/8/1999 n. 265 e dal Decr. Lgs. n. 267/2000, come in allegato all'originale;

Interviene, ad apertura dell'argomento, il Sindaco **prof. Edoardo Serpico**, il quale si riporta alla deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/2/2017, che viene allegata al presente atto (**allegato "A"**), con la quale è stata approvata la proposta al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'istituzione, mediante accordo consortile, di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano, mediante modello di delega di funzioni alla società in house da essi partecipata "Agenzia Locale per lo sviluppo dell'Area Nolana", con l'approvazione dello schema di convenzione e del regolamento. Pertanto chiede al Consiglio di approvare la proposta e di aderire all'accordo consortile di cui trattasi.

A questo punto, interviene il consigliere di minoranza **ing. Giuseppe Napolitano**, il quale, a nome del gruppo consiliare "Scisciano Bene Comune", legge un suo intervento che viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**allegato "B"**).

Replica il Sindaco **prof. Edoardo Serpico**, il quale ritiene che non occorre il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto la spesa rimane ancora da concordare. Comunque sottolinea che il gruppo di minoranza, già nella precedente seduta consiliare del 28/1/2016 (vedi delibera n. 4) si era astenuto, ferma restando la volontà di aderire alla CUC con l'Agenzia Area Nolana. Ad oggi il Comune ha già effettuato due gare con l'Agenzia Area Nolana, per un costo da rapportarsi all'1% dell'importo di gara, inferiore a tutti gli altri costi praticati dalle C.U.C. proposte dalla S.U.A. e dalla Città Metropolitana. Il fatto sostanziale, comunque, è che non si tratta della stazione appaltante Agenzia Area Nolana, bensì di unione di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, nelle forme previste dall'ordinamento e con i requisiti riconosciuti dall'ANAC, giusta determinazione n. 11 del 23/10/2015, citata nella proposta di deliberazione allegata alla delibera di G.C. n. 18 del 28/2/2017. Fa presente, in conclusione, che, su 17 Comuni del comprensorio nolano, ben 14 Comuni hanno aderito alla CUC Agenzia Area Nolana.

Il consigliere **ing. Giuseppe Napolitano** ritiene di precisare che resta convinto di quanto asserito nel suo intervento di cui all'allegato "B" e che, comunque, l'adesione alla C.U.C. dell'Agenzia Area Nolana non sia favorevole e conveniente per il Comune.

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n. 18 del 28/2/2017, relativa alla proposta di cui trattasi;

Sentiti gli interventi che precedono;

Con voti favorevoli sei e contrari tre (Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale e Mucerino Cristina), espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di aderire all'accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del comprensorio nolano, con l'individuazione dell'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana, così come proposto ed approvato con la delibera di G.C. n. 18 del 28/2/2017 che, allegata alla presente (allegato "A"), ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Approvare lo schema di accordo consortile e la bozza di Regolamento di gestione, allegati alla predetta delibera di G.C. n. 18 del 28/2/2017.

Cap. _____ Competenza Residui	Stanziamiento € _____
	Variazioni:
	in aumento € _____
	in diminuz. € _____
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma del D.LGS. 267/2000;	Somme già impegnate: € _____
A T T E S T A	Somma disponibile € _____
come dal prospetto a lato riportato, la coper- tura della spesa complessiva di €.	Il Responsabile _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO


Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere:

Regolare

Data 23/03/17

Il Responsabile _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Anna Lucia Casalvieri)



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime il seguente parere:

Data _____

Il Responsabile _____



~~ORIGINALE~~
COPIA

Allegato "A"

DELIBERA C.C.N.8 DEL
14-2-2017

COMUNE DI SCISCIANO
(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 18 del 28 febbraio 2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta al Consiglio Comunale ad oggetto: " Art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. Istituzione mediante accordo consortile di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano mediante il modello della delega di funzioni alla società in house da essi partecipata -Agenzia locale per lo sviluppo dell' Area Nolana scp - Approvazione schema di convenzione e Regolamento "

L'anno duemiladiciassette e questo giorno 28 del mese di febbraio, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Prof. Edoardo Serpico nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti:

		P	A
Sindaco	Serpico Edoardo	X	
Assessore	Ambrosino Raffaele		X
Assessore	Napolitano Giovanna	X	
Assessore	Esposito Corcione Giacomo		X
Assessore	Paduano Giuseppe	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale dott. Giosuè Simonelli

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione.

Vista la legge n. 267/2000

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 del 7.6.90

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;

- Dal Responsabile del SETTORE -Arch. Lucia Casalvieri
- Dal Responsabile del SETTORE

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

CAP. 80030 – Tel. (081) 5198959 – Fax (081) 8442095

OGGETTO: *Proposta di deliberazione di Giunta al Consiglio Comunale ad oggetto: “Art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. Istituzione, mediante accordo consortile, di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano mediante il modello della delega di funzioni alla società in house da essi partecipata “Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana s.c.p.a.”. Approvazione schema di Convenzione e Regolamento”.*

Premesso che:

- l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice” chiarendo al successivo comma 4 che “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56”;

- in forza del comma 4 della stessa norma, i comuni, non capoluogo di provincia, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, mentre per gli affidamenti di importi superiore a detto limite, possono ricorrere al modello delle unioni di comuni o possono associarsi o consorziarsi in centrali di committenza;

- gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni in violazione delle suddette disposizioni di legge sono da considerare illegittimi, per cui sussiste l’urgenza per questo Comune di adeguarsi alla normativa in esame;

Considerato che:

- con determinazione n. 11 del 23.10.2015, l’ANAC, nel fornire ulteriori chiarimenti per la corretta applicazione della normativa previgente, sostanzialmente richiamata nella norma in esame, ha avuto modo di precisare che “il termine accordo consortile costituisce un’espressione atecnica, con il quale il Legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del D.L.gvo n. 267/2000 come strumento alternativo alle unioni di comuni e che in tale ottica interpretativa l’espressione accordi consortili debba essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000) bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di ulteriori organi”;

- sempre con la richiamata determinazione, l’ANAC ha inoltre chiarito che “anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi, ovvero, costituite dalle unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento”;

- questa Amministrazione, giusta deliberazione di C.C. n. ... del ..., è socio, insieme ad altri 17 comuni del comprensorio nolano, dell’Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana s.c.p.a., a capitale interamente pubblico, costituita il 3.7.2003, avente quale scopo sociale il miglioramento del territorio e della qualità della vita

dei cittadini mediante il compimento di attività di supporto alle strutture dell'Ente, attraverso le funzioni di sportello unico per l'edilizia e le attività produttive, nonché mediante la predisposizione di atti per l'affidamento di commesse pubbliche mediante procedure ad evidenza pubblica;

- a seguito di incontri preliminari tenutasi presso la sede dell'Agenzia è emersa da parte dei Sindaci dei Comuni soci la condivisa volontà di voler ottemperare alle richiamate prescrizioni legislative con l'avvio di una procedura finalizzata alla costituzione, in tempi brevi, di una Centrale Unica di Committenza tra gli Enti mediante l'attuazione del modello della delega per lo svolgimento delle funzioni alla società *in house* da essi partecipata, così sfruttando le risorse tecniche e strumentali di cui dispone l'Agenzia area Nolana;

- tra le varie opzioni offerte dal Legislatore, quella innanzi prospettata risulta maggiormente idonea a garantire una vera partecipazione del Comune ad ogni fase del procedimento, ottimizzando e razionalizzando le risorse umane ed economiche dei singoli Enti;

Valutato che:

L'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a. ha trasmesso a questo Comune uno schema di accordo consortile (con allegato regolamento di gestione) per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società *in house* da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a." l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, di voler aderire alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza dei Comuni del comprensorio nolano, mediante stipula del richiamato accordo consortile;

Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di Convenzione, composto da n. 7 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, di proporre al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante accordo tra i Comuni non capoluogo in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la parte espositiva del presente atto
2. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente deliberazione "Art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. Istituzione, mediante accordo consortile, di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano mediante il modello della delega di funzioni alla società *in house* da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a.". Approvazione schema di Convenzione e Regolamento".
.....ed in conseguenza, per i motivi in premessa:

- 1) di aderire all'accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società *in house* da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a." l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016;
- 2) di approvare lo schema di accordo consortile, composto da 7 articoli, con accluso la bozza di regolamento di gestione in forma associata composta da 24 articoli, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e di procedere alla relativa approvazione;
- 3) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il predetto accordo consortile e a rappresentare l'Ente nella conferenza dei Sindaci ivi disciplinata;
- 4) di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in fatto ed in diritto desumibili dall'atto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

3. di disporre la trasmissione della seguente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per la sua iscrizione al prossimo ordine del giorno

Di dichiarare con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

F.to

IL SINDACO
Prof. Edoardo Serpico



Cap. _____	Competenza _____	Residui _____	Stanziamiento € _____
			Variazioni:
			in aumento € _____
			in diminuz. € _____
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma del D.LGS. 267/2000;</p>			Somme già impegnate: € _____
<p>ATTESTA</p>			Somma disponibile € _____
<p>come dal prospetto a lato riportato, la copertura della spesa complessiva di €.</p>			Il Responsabile _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 28/2/17

Il Responsabile _____

RESPONSABILE DEL SETTORE
(ARCH. ANNA LUCIA CASALVIERI)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime il seguente parere:

Data _____

Il Responsabile _____

**Accordo consortile ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000
finalizzato alla gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e
lavori mediante accordo tra comuni non capoluogo in virtù di quanto
previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016**

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede
_____, sono intervenuti i Sigg.ri:

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

.....

Premesso che

- il Titolo I, capo V del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che:

"1. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice"

chiarendo al successivo comma 4 che *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56";

- in forza del comma 4 della stessa norma, i comuni, non capoluogo di provincia, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, mentre per gli affidamenti di importi superiore a detto limite, possono ricorrere al modello delle unioni di comuni o possono associarsi o consorziarsi in centrali di committenza;

- gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni in violazione delle suddette disposizioni di legge sono da considerare illegittimi, per cui sussiste l'urgenza per questo Comune di adeguarsi alla normativa in esame;

- a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni innanzi elencati di sottoscrivere un accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza con individuazione dell'ufficio operativo nella società a capitale interamente pubblico dagli stessi partecipata, denominata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a.", anche al fine di non incrementare i costi della struttura amministrativa comunale.

Tanto premesso, Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente accordo consortile, predisposto ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 con la forma della convenzione, ha per oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di in attuazione della disciplina dettata dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società *in house* da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a." l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori.

2. L'esercizio associato della Centrale unica di committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata a cottimo, compresi gli affidamenti diretti e delle acquisizioni in economia). Restano esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono

attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altri soggetti aggregatori e centrali di committenza di riferimento, nei limiti e con le formalità indicate dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- a) deliberazione del Consiglio comunale di n. del.....;
- b) deliberazione del Consiglio comunale di n. del.....;
- c) deliberazione del Consiglio comunale di n. del.....;
- d) deliberazione del Consiglio comunale di n. del.....;
-

4. L'accordo è stipulato, inoltre, al fine di perseguire le seguenti finalità e principi:

- a) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di *standards* uniformi e trasparenti;
- b) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- c) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- d) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del *back - office* pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
- e) dare maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
- f) dare maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
- g) dare maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;
- h) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.
- i) osservanza dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 2 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale relativo alla costituzione della centrale unica di committenza è individuato nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 3 – Ufficio operativo

1. L'ufficio competente operante quale struttura organizzativa della Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni è individuato nell'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a. (di seguito "Agenzia area nolana"), con sede in via Trivice d'Ossa n. 28, 80030 Camposano (NA).

Art. 4 – Funzionamento, attività, competenze e ripartizione costi attività della Centrale unica di committenza.

Per le modalità di funzionamento, le attività, le competenze dei singoli comuni e dell'ufficio operativo, nonché per la determinazione e ripartizione dei costi della CUC, si rimanda integralmente all'allegato regolamento di gestione associata.

Art. 5 - Durata e recesso

La durata del presente accordo consortile è fissata in anni tre, a far data dalla sua stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

Entro i dodici mesi precedenti la scadenza i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

Entro i sei mesi precedenti la scadenza i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta.

Per le modalità di recesso si rimanda al regolamento di gestione associata allegato

Art. 6 - Adesione altri comuni

Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dal presente regolamento altri Comuni non capoluogo di provincia i quali rivestano la qualifica di soci della Agenzia Nolana.

Art. 7 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Si allega:

- 1) regolamento per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante accordo tra comuni non capoluogo in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) copie delibere di adesione;

li-----

per il Comune di.....

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI
BENI, SERVIZI E LAVORI MEDIANTE ACCORDO TRA COMUNI NON
CAPOLUOGO IN VIRTU' DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 37 DEL D.LGS.
N. 50/2016**

PREMESSO CHE

- I Comuni di,, hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, l'adesione ad un accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società *in house* da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a." l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016:

- a) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
- c) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)

- Rispetto alle suddette deliberazioni e allo schema di convenzione ad esse allegato, il presente regolamento ha efficacia integrativa della volontà ivi manifestata di aderire all'accordo consortile per la costituzione della Centrale unica di committenza

PERTANTO, SI STIPULA E DISCIPLINA QUANTO SEGUE:

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo)

1. Il presente regolamento specifica ed integra la convenzione stipulata tra i comuni indicati in premessa per la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. Il presente regolamento si applica alle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi tecnici, disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016.

Art. 2

(Ufficio competente operante come Centrale unica di committenza)

1. L'ufficio competente operante quale struttura organizzativa della Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni è individuato nell'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a. (di seguito "Agenzia area nolana"), con sede in via Trivice

d'Ossa n. 28, 80030 Camposano (NA).

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La convenzione stipulata per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'Agenzia e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. All'Agenzia sono attribuite dai comuni associati le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 - a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli artt. 21 a 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - a.2.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - a.3.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
 - a.4.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
 - a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - a.6.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 - a.7.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
 - b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
 - b.2.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria,

quali, in particolare:

- b.2.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
- b.2.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
- b.2.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- b.2.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- b.2.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dalla singola procedura di gara nonché verifica dei requisiti a carico dell'affidataria;
- b.2.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
- b.2.7.) riscontro alle richieste e/o alle diffide pervenute, acquisita la relazione istruttoria redatta dall'Agenzia;
- b.2.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
- b.2.9.) gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;
- b.2.10.) provvede ad effettuare la comunicazione di cui agli artt. 29, 72 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, unitamente a ciascun altro incombente nei confronti dei soggetti coinvolti nella procedura selettiva e sempre veicolati al rispetto dei principi fissati negli artt. 29 e 30 del Codice;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

2. L'Agenzia provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Agenzia svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 50/2016.

Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Agenzia nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati)

1. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e

servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione del regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni Comune associato comunica all'Agenzia entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

- a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
- b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

Art. 6

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Agenzia quale Ufficio della C.U.C. svolgono le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016 ed in base a quanto stabilito dal presente regolamento;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli artt. da 21 a 27 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché, fin quando in vigore, degli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere avviata dall'Agenzia fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo delle procedure negoziate;

a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'Agenzia in relazione allo svolgimento delle procedure

di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile del procedimento con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

b.4.) eventuale supporto al R.U.P. Della procedura di gara in caso di verifica dell'offerta anomala;

b.5.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 50/2006 e, fin quando in vigore, dal D.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera in base all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Agenzia;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

Art. 7

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a alle soglie di cui all'art. 37 del Codice mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, possono acquisire autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori fino a 150.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali

2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'Agenzia le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

Art. 8

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese di economato)

1. I singoli Comuni associati possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo di economato, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011.

Art. 9

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure e gestione delle richieste di accesso)

1. L'Agenzia conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel

corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2006, il Responsabile dell'Agenzia assume il ruolo di Responsabile del procedimento.

Art. 10

(Gestione del pre-contenzioso e del contenzioso derivante dalle procedure)

1. In relazione alle eventuali contestazioni precontenziose o contenziose insorte con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'Agenzia, quest'ultima:
 - a) collabora con il Comune per il tempestivo riscontro delle eventuali diffide e/o richieste di provvedimento in autotutela e accesso agli atti, comunque denominate, mediante inoltro di una relazione istruttoria sui profili di competenza dell'Agenzia;
 - b) collabora con il Comune al fine di curare l'istruttoria ad eventuali richieste di integrazione da parte dell'ANAC in caso di pareri di pre-contenzioso o, comunque, nell'ipotesi di esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza;
 - c) fornisce gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - d) mette tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
3. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'Agenzia al fine di consentire alla medesima, di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione.

Capo III

Organizzazione

Articolo 11

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. L'Agenzia si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma dei vari comuni aderenti alla convenzione.
2. Il Responsabile dell'unità organizzativa, individuato all'interno dell'Agenzia, agisce per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, assumendo anche il ruolo di R.U.P delle singole procedure.
3. Oltre al Responsabile di cui al comma 2, la struttura si compone del personale e dalle figure professionali dell'Agenzia Nolana assegnate dal Responsabile della struttura alla singola procedura di affidamento in rapporto alla complessità della stessa.
4. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dall'Agenzia quale ufficio operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel bilancio di quest'ultima in maniera tale da garantire una distinta contabilizzazione.
5. L'Agenzia adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando il proprio sito istituzionale, nonché il sito istituzionale e l'albo pretorio del singolo comune interessato dalla procedura.
6. Al fine di dare corretta applicazione agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento

a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza ed i singoli Comuni associati si impegnano ed obbligano a dare attuazione nelle procedure di cui al presente regolamento ai rispettivi piani di prevenzione anticorruzione adottati nel rispetto delle richiamate disposizioni legislative.

Art. 12

(Competenze del Responsabile della Struttura operativa dell'Agenzia)

1. Il Responsabile della struttura organizzativa svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'Agenzia in virtù del presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

Art. 13

(Responsabile unico del procedimento dei singoli Comuni committenti)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'Agenzia per l'espletamento delle attività di propria competenza, con riferimento in particolare all'art. 6 del presente regolamento, nominano, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

Art. 14

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara il Presidente ed i componenti del seggio sono nominati dal Responsabile della struttura organizzativa, d'intesa con i/il comuni/e committenti/e, nel rispetto delle specifiche prescrizioni imposte dal D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi.

Capo IV

Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 15

(Forme di consultazione dei Comuni associati - Conferenza dei Sindaci)

1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra i Comuni associati sulla Centrale unica di committenza, per:

a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;

b) per monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche al presente regolamento e alla convenzione.

2. La Conferenza è convocata con cadenza almeno annuale dall'Amministratore unico p.t. dell'Agenzia Nolana.

3. Il Presidente è individuato di volta in volta nella persona del Sindaco del Comune avente maggiore popolazione tra i presenti.

4. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1, provvede:

a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali modifiche al criterio di ripartizione delle quote dei costi e delle spese relative alla Centrale unica di committenza;

b) ad approvare il preventivo ed rendiconto annuale della Centrale unica di

- committenza, corredato di una relazione illustrativa dell'attività svolta;
5. La Conferenza in via straordinaria è convocata dall'amministratore unico p.t. dell'Agenzia Nolana su richiesta di metà degli enti associati, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantott'ore prima della data stabilita per la riunione.
6. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
7. I componenti della conferenza restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell'ente associato di appartenenza.
8. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza o un suo delegato.

Art. 16

(Organismo di vigilanza e controllo)

E' istituito presso la Centrale Unica di Committenza un Organismo di vigilanza e controllo con il compito di verificare la legittimità e la regolarità delle procedure di affidamento.

Esso è composto da tre membri nominati dalla Conferenza dei Sindaci, con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, tra esperti di comprovata esperienza, competenza imparzialità ed indipendenza in materia giuridico-amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria, anche su designazione di Autorità giurisdizionali o Enti sovraordinati.

L'Organismo esprime un parere obbligatorio e non vincolante su ogni singola procedura espletata prima dell'aggiudicazione definitiva e nel lasso intercorrente tra la conclusione delle operazioni di gara e la comprova dei requisiti, in ogni caso entro il termine di 15 giorni dalla ricezione degli atti.

Alla luce del parere formulato, ove contenente rilievi, il Responsabile della struttura organizzativa riconvoca il seggio di gara, invitandolo a riesaminare motivatamente le proprie determinazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni.

Capo V

Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 17

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'Agenzia conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "**costi diretti**", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);
 - b) con il termine "**costi generali**", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, incarichi professionali e di collaborazione, etc.);
 - c) con il termine "**costi comuni**", la quota di spese generali sostenute dall'ufficio competente, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può

essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi della società (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.), determinati dall'Agenzia Nolana in quota fissa fortettaria in sede di preventivo di cui al comma 7.

3. Ciascun Comune associato anticipa all'Agenzia Nolana i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

4. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti in percentuale sulla base degli importi posti a base d'asta.

5. I costi generali ed i costi comuni sono anticipati annualmente dai singoli comuni aderenti, sulla base del preventivo predisposto dall'Agenzia Nolana ai sensi del comma 7, secondo le seguenti modalità:

5.1. PRIMO ANNO: in sede di prima applicazione, viene utilizzato il criterio della consistenza demografica risultante dall'ultimo censimento di ogni singolo comune, per cui i suddetti costi saranno ripartiti in percentuale ricavata dal rapporto tra abitanti complessivi della totalità dei comuni aderenti all'accordo e la popolazione di ognuno di essi.

In sede di rendicontazione, il suddetto criterio sarà sostituito da quello del costo ore lavorative totali delle risorse umane impegnate per l'espletamento da parte dell'Agenzia, per cui i costi effettivi sostenuti per il primo anno di attività della Centrale unica di committenza, saranno ripartiti in percentuale ricavata dal rapporto tra il monte ore lavorative totali della struttura e il monte ore lavorativo di ogni comune calcolato in base alle procedure affidate nell'anno da quest'ultimo all'Agenzia Nolana.

5.2. ANNI SUCCESSIVI: per le successive annualità sarà utilizzato, sia in sede di anticipazione che in quella di rendicontazione, il criterio del costo ore lavorative totali delle risorse umane impegnate per l'espletamento da parte dell'Agenzia. In sede di anticipazione per ogni comune sarà utilizzato il rapporto percentuale dell'anno precedente.

6. Gli eventuali conguagli negativi e/o positivi saranno versati dall'Agenzia Nolana ai Comuni o da quest'ultimi all'Agenzia Nolana, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla trasmissione della nota con cui quest'ultima provvederà a comunicare agli Enti associati la definitiva ripartizione dei costi.

7. Il Responsabile dell'Agenzia, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 18

(Risorse strumentali)

1. L'Agenzia mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione dell'Agenzia le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 19 (Riservatezza)

1. L'Agenzia Nolana gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. L'Agenzia Nolana è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 20

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dal presente regolamento altri Comuni non capoluogo di provincia i quali rivestano la qualifica di soci della Agenzia Nolana.

Art. 21

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole del presente regolamento e della convenzione sottoscritta tra i comuni che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti del presente regolamento e della convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole del presente regolamento e della convenzione quando ciò risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dall'accordo stesso.

Art. 22

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi, previo pagamento della quota parte dei costi addebitati fino alla scadenza del termine di preavviso.
2. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 23

(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciolgono la convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dal presente regolamento;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

2. Allo scioglimento della convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali eventualmente messe dagli stessi a disposizione dell'Agenzia.

Art. 24

(Risoluzione delle controversie)

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione del presente regolamento ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta al Consiglio Comunale ad oggetto: “ Art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. Istituzione mediante accordo consortile di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni del comprensorio nolano mediante il modello della delega di funzioni alla società in house da essi partecipata -Agenzia locale per lo sviluppo dell’ Area Nolana scp - Approvazione schema di convenzione e Regolamento “

”.

Si esprime parere come da allegato ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Scisciano, 28/2/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch.Lucia Casalvieri



Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Scisciano

IL PRESIDENTE
F.to *Edoardo Serpico*



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. *Grosche Simonelli*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale li 3 MAR. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 3 MAR. 2017 al 20 MAR. 2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 del T.U. n. 267/2000)

oppure

dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale li 22 MAR. 2017

Il Responsabile del Servizio



Il Responsabile del Settore

[Signature]



IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE

DENUNCIA CHE NELLA PROPOSTA DI DELIBERA ARRIVATA IN CONSIGLIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DLGS 267/2000 MANCANO I PARERI DI ALCUNI CAPI SETTORE SICURAMENTE DETERMINANTI. TALI PARERI, INFATTI, COSTITUISCONO ATTI PROCEDIMENTALI OBBLIGATORI AI SENSI DEL PREDETTO ARTICOLO 49 DEL TUEL. CIO' PER OVVIARE ALLA MANCANZA DI COMPETENZA TECNICA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO. INFATTI, ESSI MANCAVANO ANCHE SULLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE PRECEDENTEMENTE APPROVATA. INOLTRE, IN FORZA DELL'ARTICOLO 147-BIS DEL TUEL, IL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E' ASSICURATO, NELLA FASE PREVENTIVA DELLA FORMAZIONE DELL'ATTO, PROPRIO DAI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE. IL PRIMO DEVE ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, CIOE' SIA LA SUA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA, CHE LA CORRETTEZZA SOSTANZIALE DELLE SOLUZIONI ADOTTATE. CON IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE INVECE E' STATO ASSEGNATO AL RESPONSABILE DI RAGIONERIA UN RUOLO CENTRALE NELLA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. PREMESSO CIO', IL SEGRETARIO COMUNALE HA IL DOVERE ANCHE COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI VERIFICARE SU QUEST'ATTO SE TUTTI I CAPI SETTORE SI SONO ESPRESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA. I CONSIGLIERI DEL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE RITENGONO TALE COMPORTAMENTO UN FATTO GRAVISSIMO, SOPRATTUTTO SE SI CONSIDERA CHE I RESPONSABILI DEI SETTORI, PER ESEMPIO, SEGRETERIA GENERALE ED ECONOMICO FINANZIARIO NON SONO STATI NEANCHE INTERPELLATI NEL MERITO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA IN QUESTIONE E CIO' E' STATO CONSTATATO PERSONALMENTE DAL CONSIGLIERE NAPOLITANO GIUSEPPE.

CIO' DETERMINA L'ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO.

QUINDI, TALE NEGLIGENZA IMPONE DI CHIEDERE AL SEGRETARIO COMUNALE UNA RISPOSTA SCRITTA ESSENDO CHIARE A NOI CONSIGLIERI DI SCISCIANO BENE COMUNE LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO DETTATE DALL'ARTICOLO 97 DEL DLGS 267/2000 OLTRE A QUELLE SCATURENTI DALL'ADOZIONE DI UN ATTO DELIBERATIVO NON RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE.

INOLTRE, SI CHIEDE SEMPRE AL SEGRETARIO COMUNALE RISPOSTA SCRITTA IN BASE ALL'ARTICOLO 43 COMMA 2 DEL TUEL RIPORTANTE COPIA DI TUTTI I DOCUMENTI/ATTI ECONOMICO/FINANZIARI PERVENUTI AL COMUNE DALLA SOCIETA' IN HOUSE AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA NOLANA CHE A NORMA DI LEGGE AVREBBE DOVUTO PER GLI ANNI SCORSI E PER QUELLO IN CORSO TRASMETTERE AL COMUNE DI SCISCIANO.

IN GIOCO CARI COLLEGHI E' L'AFFIDAMENTO CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 37 DEL DLGS 50/2016 DI TUTTE LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI DEL COMUNE DI SCISCIANO NEGLI ANNI A VENIRE AD UNA SOCIETA' IN HOUSE "L'AGENZIA DI SVILUPPO PER L'AREA NOLANA" CHE NON RISULTA QUALIFICATA E/O CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE. INFATTI, IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE **DENUNCIA** L' INCAPACITA' DELLA PREDETTA AGENZIA IN TERMINI DI PERSONALE E STRUTTURE QUALIFICATE TALI DA POTER SVOLGERE IL RUOLO DI CUC AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL DLGS 50/2016. E' EVIDENTE LA SCELTA DI MOLTI COMUNI SOCI (11 SU 18) CHE NON HANNO ADERITO ALLA CUC DELL'AGENZIA NOLANA, NON ULTIMO IL COMUNE DI MARIGLIANO CHE GUARDA CASO PRESIEDE IL TAVOLO DEI COMUNI. COME E' CERTO CHE I COMUNI CHE FINORA HANNO ADERITO ALLA CUC DELL'AGENZIA NOLANA (7 SU 18) LO HANNO FATTO APPROVANDO NEI RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI CONVENZIONI E REGOLAMENTI DIVERSI FRA DI LORO PRODUCENDO UN'ANOMALIA GIURISDIZIONALE EVIDENTE.

COLLEGHI CONSIGLIERI IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE DESIDERA EVIDENZIARE QUALI SONO I REQUISITI DI LEGGE (RIF.TO ARTICOLO 38 DLGS 50/2016) CHE DOVREBBE AVERE UNA CUC PER ESSERE QUALIFICATA E CERTIFICATA. ESSI SONO DI DUE TIPI:

DI BASE:

1. *STRUTTURE ORGANIZZATIVE STABILI, (CHE MANCANO)*
2. *PRESENZA DI DIPENDENTI CON SPECIFICHE COMPETENZE, (CHE MANCANO)*
3. *SISTEMI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, (CHE MANCANO)*
4. *NUMERO DI GARE SVOLTE NEL TRIENNIO.*

PREMIANTI:

1. *ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE*
2. *SISTEMI DI GESTIONE IN QUALITA' CONFORMI ALLA NORMA UNI EN ISO 9001 DEGLI UFFICI E DEI PROCEDIMENTI DI GARA CERTIFICATI DA ORGANISMI ACCREDITATI PER LO SPECIFICO SCOPO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO*
3. *DISPONIBILITA' DI TECNOLOGIE TELEMATICHE NELLA GESTIONE DELLE GARE*
4. *LIVELLO DI SOCCOMBENZA NEL CONTENZIOSO*
5. *L'APPLICAZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE NELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO*

ORBENE NEL MERITO DEI DOCUMENTI PROPOSTI IN PARTICOLARE DEL REGOLAMENTO AGLI ARTICOLI 2 E 3 NON SI SPIEGA COME E' STRUTTURATO L'UFFICIO OPERANTE E COMPETENTE DELLA CUC, DA CIO' LA NOSTRA DENUNCIA E IL NOSTRO DISAPPUNTO AD AFFIDARE TALE COMPITO ALL'AGENZIA DI NOLA. NON SI RAPPRESENTA NE' IL PERSONALE NE' GLI STRUMENTI IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI CUC. A SEGUIRE, L'ARTICOLO 5 E' IMPROPONIBILE IN QUANTO SOSTITUISCE IN PARTE GLI OBBLIGHI E LE FUNZIONI DELL'UTC. PER NON PARLARE, DELL'ARTICOLO 9 IN CUI NON SI CONCILIA CHE IL RESPONSABILE DELL'AGENZIA SIA ANCHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CIO' IN BASE ALL'ARTICOLO 53 DEL DLGS 50/2016. CONTINUANDO L'ARTICOLO 11 COMMA 1 RISULTA IMPROPONIBILE PERCHE' E' CONTRO OGNI NORMA RIGUARDANTE IL PERSONALE DEGLI EE.LL. LA SCOPIAZZATURA DI QUALCHE REGOLAMENTO IN GIRO E/O SU INTERNET E' STATA MODULATA E FORMULATA TUTTA A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'AREA NOLANA E NON DEL COMUNE COME VIENE INDICATO SIA DALLA LEGGE CHE DALLE VARIE DETERMINAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ANAC. IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE INOLTRE **DENUNCIA** LA GESTIONE COSTI RIPORTATA NEGLI ARTICOLI 16 E 17 CHE E' NETTAMENTE CONTRO LA RATIO DELLA NORMA CHE E', INVECE, DI AGGREGARE E RAZIONALIZZARE LA SPESA ATTRAVERSO ECONOMIE DI SCALA. INFATTI, SI **RACCONTA** CHE L'AMMINISTRAZIONE SERPICO HA INCONTRATO ESPONENTI DELL'AGENZIA NEL SEGRETO DELLA STANZA DEL SINDACO (W LA TRASPARENZA) PER DISCUTERE ANCHE DELLA DELICATA QUESTIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI SVOLTE DALL'AGENZIA COME CUC. PER NON PARLARE DELLA RICHIESTA DEL CIG CHE LA NORMA INDICA NELL'ENTE STAZIONE APPALTANTE CHE OPERA DIRETTAMENTE CON L'ANAC L'UNICO SOGGETTO DA CUI DEVE PARTIRE COME DETTO LA RICHIESTA E NON IL CONTRARIO. ECT...ECT.....(SI POTREBBE CONTINUARE ALL'INFINITO).

LA CUC DEVE ESSERE FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE AD UN RISPARMIO DI SPESA DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CHE NE BENEFICIANO (SIA IN TERMINI DI RISORSE UMANE IMPEGNATE A GESTIRE GARE, SIA IN TERMINI DI MAGGIORI SCONTI CONSEGUIBILI GRAZIE ALL'AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA E AL MAGGIOR INCENTIVO ALLA CONCORRENZA) E IL RELATIVO FUNZIONAMENTO NON PUO' DETERMINARE UN AGGRAVIO DI COSTI PER GLI OPERATORI.

IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE RITIENE DI RICORDARE AL CONSIGLIO E DI RICORDARE AI FUNZIONARI TUTTI DEL COMUNE CHE L'ANAC CON LA DETERMINAZIONE E L'ATTO DI SEGNALAZIONE N.RO 3 DEL 25/02/2015 RITIENE CHE NON POSSA ESSERE PREVISTO NEI BANDI DI GARA E A PENA ESCLUSIONE L'OBBLIGO DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO IN CAPO AL SOGGETTO AGGIUDICATARIO. CIO' IN BASE ALLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

1. *ARTICOLO 23 DELLA COSTITUZIONE*
2. *NON APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 16-BIS DEL R.D. 18/11/1923 N.RO 2440. I RIMBORSI DELLE SPESE SONO DI REGOLA FISSE SOPRATTUTTO SE SI HA RIGUARDO ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME ELETTRONICHE, IN RELAZIONE AL QUALE LA SPESA NON SI RITIENE MODULABILE IN BASE ALL'IMPORTO DEL CONTRATTO AGGIUDICATO. PERTANTO NON PUO' CONSIDERARSI FISSO QUEL RIMBORSO LA CUI ENTITA' E' UNA VARIABILE DIPENDENTE DAL PREZZO OFFERTO IN SEDE DI GARA (RIBASSO).*
3. *PORRE A CARICO DEL CONCORRENTE IL COSTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE DELLA PROCEDURA VA NELLA DIREZIONE OPPOSTA AGLI OBIETTIVI POSTI DAL LEGISLATORE CON LA CUC, IN QUANTO DETERMINEREBBE UN COSTO PER LA COLLETTIVITA' DETERMINATO DA MINOR RIBASSI.*
4. *LE SPESE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI SONO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLA PA E COME TALI NON TRASLABILI SULL'AGGIUDICATARIO, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.*

RELATIVAMENTE, INVECE, ALL'INDIVIDUAZIONE DEL RUP IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE NON RILEVA NEI DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO DUE PRINCIPI DI CARATTERE INDEROGABILE:

1. IL RUP DEVE ESSERE UNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI E AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990
2. IL RUP DEVE ESSERE UN DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE BANDISCE LA GARA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI.

RESTA INTESO CHE IL RUP DEVE ESSERE UNICO PER TUTTE LE FASI DI ACQUISTO E SOLO RELATIVAMENTE ALLA FASE DI ESECUZIONE COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 272 COMMA 5 DEL DPR 207/2010 PUO' EVENTUALMENTE ESSERE INDICATO UN DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

PER FINIRE L'AMMINISTRAZIONE SERPICO E I FUNZIONARI IMPATTATI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA (SOLO L'UTC) NON HANNO PRESO IN CONSIDERAZIONE QUANTO HA DEDOTTO L'ANCI DALLE VARIE FAQ PUBBLICATE SULL'ARGOMENTO E CIOE':


- CHE L'ACCORDO CONSORTILE NON DEVE ESSERE INTESO COME ACCORDO ISTITUTIVO DI UN VERO E PROPRIO CONSORZIO (ARTICOLO 31 DLGS 267/2000) BENSÌ COME ATTI CONVENZIONALI VOLTI AD ADEMPIERE ALL'OBBLIGO NORMATIVO DI ISTITUIRE UNA CUC IN MODO DA EVITARE LA COSTITUZIONE DI ORGANI ULTERIORI E CON ESSI LE RELATIVE SPESE. A FAVORE DI CIO' MILITA L'ARTICOLO 2 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPCM 11/11/2014.

NOI CONSIGLIERI DI SCISCIANO BENE COMUNE, QUINDI, **DENUNCIAMO** CHE NON E' POSSIBILE INCARICARE ALLA CUC DELL'AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA NOLANA L'AFFIDAMENTO DI TUTTE LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI ANCHE PERCHE' LA STESSA E' UNA SOCIETA' IN HOUSE E RITENIAMO CHE IL COMUNE DI SCISCIANO IN QUANTO SOCIO NON HA VERIFICATO IL RISPETTO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI NONCHE' QUELLI STABILITI DAGLI ARTICOLI 4 E 16 DEL TESTO UNICO SULLE PARTECIPATE, STAVOLGENDO, COSI', QUELLE CHE SONO LE INDICAZIONI DELL'ANAC RIPORTATE NELLA DELIBERA N.RO 235 DEL 15 FEBBRAIO 2017.

L'AMMINISTRAZIONE SERPICO POTEVA SEGUIRE IL DETTATO DELL'ARTICOLO 37 DEL PREDETTO DLGS 50/2016 E SCEGLIERE GIA' DA TEMPO ALTRE SOLUZIONI MENO COSTOSE E SOPRATTUTTO PIU' EFFICACI ED EFFICIENTI MA PREMEDITATAMENTE HA SCELTO LA STRADA PIU' COSTOSA ED ANCHE PIU' PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA GIURISDIZIONALE.

PER QUESTI ED ALTRI MOTIVI IL GRUPPO SCISCIANO BENE COMUNE VOTA CONTRO L' ATTO CHE VIENE PROPOSTO E DIFFIDA LA GIUNTA, IL SINDACO, IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DI SETTORE DI VERIFICARE LE VARIE IRREGOLARITA' RISCOSTRATE E DI RISPONDERE COME RICHIESTO IN FORMA SCRITTA AL CONSIGLIO COMUNALE RISERVANDOSI COMUNQUE DI DENUNCIARE NELLO SPECIFICO DELLE QUESTIONI IN MODO DETTAGLIATO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI COMPETENTI E SUPERIORI.

APRILE/2017



Cristiano Mercurio
Sergio Arduini

IL PRESIDENTE
F.to: Dott.ssa Palma Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Giosuè Simonelli

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Scisciano, 21 APR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;


Visti gli atti d'Ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 48 giugno 2009 n. 69).

Scisciano, 21 APR. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I sottoscritti, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTANO

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal.....al..... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

oppure

() divenuta esecutiva, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Scisciano, _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore